**DICHIARAZIONE REGIME DI AIUTO**

**"*Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale* "**

**PNRR-M1C3-2.2**

**PROPONENTE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Cognome e nome/Denominazione Ente)

**COMUNE SEDE DI INTERVENTO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**REGIONE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DENOMINAZIONE BENE/SITO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Con riferimento al regime di aiuto applicabile il Soggetto richiedente

DICHIARA

(optare per una delle seguenti tipologie di aiuto, in relazione alla natura giuridica del soggetto e alla finalità dell’intervento)

|  |
| --- |
|  |

**1 – NON AIUTO** – Per persone fisiche, attività non economiche e interventi finalizzati al restauro conservativo di immobili sottoposti a vincolo.

* Interventi di restauro conservativo e recupero di beni di elevato valore storico, artistico riconosciuto e soggetto a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Le attività di cui trattasi rientrano nel compito istituzionale fondamentale di tutela del patrimonio culturale (bene culturale storico e artistico) nell’ambito di una funzione di conservazione di natura autoritativa e pubblicistica che, in coerenza con l’attuale posizione nazionale, non rientra nella nozione di concorrenza e mercato, in quanto trattasi di attività finalizzate alla conservazione e valorizzazione di un bene culturale storico artistico. Non rilevante ai sensi della disciplina aiuti.
* Rilevanza locale e/o attività non economica. Come specificato nella Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sezione 2 ed in particolare 2.6 (secondo cui “Talune attività concernenti la cultura possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico; pertanto è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato”) e sezione 6.3 punti 190 e seguenti (sostegno pubblico che può non essere ritenuto in grado di incidere sugli scambi) i finanziamenti a favore di interventi finalizzati a realizzare attività didattiche/culturali che per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica, o la stessa è puramente ancillare o non incidono sugli scambi tra gli Stati Membri in quanto rivolte ad utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza svolgimento di attività economica, non è rilevante ai sensi della disciplina aiuti.

*Per questa Linea di finanziamento il massimo contributo concedibile è pari al 100% della spesa ammissbile, ovvero € 150.000.*

|  |
| --- |
|  |

**2 –** **AIUTO IN De minimis agricolo**. Fatti salvi i casi di cui sopra, i finanziamenti a favore di imprese agricole, per gli interventi di Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale, in quanto collegabili all’attività di impresa, possono essere assegnati e attuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) e in particolare agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

*Per questa Linea di finanziamento Il contributo non potrà comunque essere superiore a € 25.000 per impresa unica conformemente al regolamento “de minimis agricolo” (Reg. (UE) 1408/2013. Tale regime prevede che possano essere concessi contributi pubblici in regime “de minimis” fino ad un massimo di € 25.000 in un triennio. Questo periodo è valutato su base mobile a far data dal momento della concessione del contributo oggetto di valutazione e pertanto comprende l’anno dell'esercizio finanziario in cui l'azienda riceve la concessione del contributo, ossia la data del provvedimento di ammissione a finanziamento, e i due esercizi finanziari precedenti.*

|  |
| --- |
|  |

**3 - AIUTO IN De minimis**. Fatti salvi i casi di cui ai punti precedenti, i finanziamenti a favore di imprese possono essere assegnati e attuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese e in particolare agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

*Per questa Linea di finanziamento Il contributo non potrà comunque essere superiore a € 200.000 per impresa unica conformemente al regolamento “de minimis” (Reg. (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013). Tale regime prevede che possano essere concessi contributi pubblici in regime “de minimis” fino ad un massimo di € 200.000 in un triennio. Questo periodo è valutato su base mobile a far data dal momento della concessione del contributo oggetto di valutazione e pertanto comprende l’anno dell'esercizio finanziario in cui l'azienda riceve la concessione del contributo, ossia la data del provvedimento di ammissione a finanziamento, e i due esercizi finanziari precedenti.*

|  |
| --- |
|  |

**4 - Aiuto in esenzione Gber** – Fatti salvi i casi di cui sopra, i finanziamenti a favore dei soggetti beneficiari del presente bando per la realizzazione di interventi finalizzati a realizzare interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio rurale da destinare ad attività didattiche/culturali/museali che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un’utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, possono essere assegnati ed attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 artt. 1 – 12 e 53.

*Per questa Linea di finanziamento il contributo non potrà comunque essere superiore all'80 % dei costi ammissibili.*

Firma digitale del dichiarante/

rappresentante legale